

Informazioni di Lavoro e Previdenza

9 marzo 2015

Licenziamento illegittimo perché adottato in violazione del ccnl.

Pubblico impiego: trasferimento tra amministrazioni e riassorbimento dei trattamenti economici.

Illegittime le disposizioni che condizionano le provvidenze per i ciechi al permesso di soggiorno di lunga durata.

Licenziamento illegittimo perché adottato in violazione del ccnl.	Tribunale di Napoli, ordinanza del 25/02/2015.
--	---

Un conduttore di mezzi per una società che opera nel Porto di Napoli, su commissione di un consorzio che gestisce il principale container terminal, era stato licenziato adducendo il datore di lavoro motivazioni di scarsa professionalità, di insufficiente diligenza e la presenza dichiarata indesiderata all'interno dell'opificio della committente.

Il dipendente era addetto alla conduzione di macchine per scaricare contenitori in uscita dal terminal e ricaricare la merce in entrata. La società contestava all'operaio di essere stato coinvolto in due sinistri, mentre era alla guida del mezzo, che sarebbero stati la conseguenza della infrazione delle regole di sicurezza e viabilità.

Il lavoratore si rivolgeva alle cure dell'avvocato Domenico Carozza per impugnare il licenziamento.

Veniva proposto ricorso al Tribunale di Napoli perché annullasse il licenziamento: si contestavano, in particolare, la ricostruzione dei fatti esposta dal datore di lavoro, la sproporzione tra gli episodi realmente accaduti e la sanzione del licenziamento intimata oltre che la violazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Giudice del Lavoro, considerato il contenuto della documentazione inerente il rapporto di lavoro e delle relazioni descrittive della condotta contestata al dipendente, ha ritenuto che i fatti addebitati non potevano rientrare tra quelli punibili con una sanzione espulsiva. Il Giudice ha evidenziato che

la contrattazione collettiva applicata dalla società richiede per il licenziamento disciplinare la realizzazione di un comportamento intenzionale nonché il verificarsi di danni economici ed all'immagine rilevanti.

Il Tribunale non ha ravvisato nel comportamento dell'operaio i presupposti della intenzionalità, né del reiterato e scorretto comportamento ed ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova che il medesimo avesse cagionato un danno economico o alla immagine del datore di lavoro.

Il Giudice del lavoro ha, quindi, ritenuto che il fatto contestato non rientrasse tra le condotte punibili sulla base del contratto collettivo, ha dichiarato l'annullamento del licenziamento ed ha condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione dal giorno del recesso sino alla reintegra entro il massimo di dodici mensilità.

Pubblico impiego: trasferimento e riassorbimento dei trattamenti economici.

Corte di Cassazione, sentenza n. 846 del 2015.

La Corte d'Appello di Roma revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore nei confronti della Regione Lazio, per il pagamento dell'indennità di amministrazione, già goduta dal lavoratore dipendente ministeriale poi transitato alla Regione.

Il lavoratore era stato soggetto ai provvedimenti di trasferimento adottati nell'ambito del decentramento delle funzioni in materia di mercato di lavoro.

La Cassazione ha individuato in questa ipotesi la fattispecie di trasferimento di attività dalla competenza dello Stato a quella delle Regioni e degli enti locali che, sul piano della regolazione dell'impiego pubblico, è riconducibile alla disciplina del passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

Il D.Lgs. 165/2001 prevede il mantenimento del trattamento economico già in godimento presso la precedente amministrazione, ma non con riguardo ai singoli istituti ma al complessivo trattamento; tale norma trova una deroga solo in presenza di disposizioni speciali.

Il principio del mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dai dipendenti prima del trasferimento, fatta eccezione delle voci retributive collegate a modalità estrinseche dell'attività lavorativa e alla struttura organizzativa del precedente datore di lavoro, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera, però, nell'ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento.

In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, la conservazione della remunerazione collegata al complessivo status prima del trasferimento trova giustificazione nel principio di irriducibilità della retribuzione. Lo stesso principio ha efficacia, tuttavia, nei limiti della regola del riassorbimento ove subentri una retribuzione complessivamente migliore per tutti i dipendenti, perché l'ulteriore salvaguardia del divario sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici.

Con riferimento al godimento della indennità di amministrazione spettante al lavoratore presso l'amministrazione di provenienza, la Cassazione ha ritenuto che legittimamente la Regione Lazio aveva applicato la regola del riassorbimento.

Illegittime le disposizioni che condizionano le provvidenze per i ciechi al permesso di soggiorno di lunga durata.

**Corte Costituzionale,
sentenza n. 22 del 2015.**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione per i ciechi civili e della speciale indennità in favore dei ciechi parziali.

La Corte Costituzionale ha richiamato le precedenti decisioni sulla identica condizione ostativa della necessaria titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai fini del riconoscimento agli stranieri extracomunitari dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.

Nel caso in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, risulta in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tali principi trovano risalto in riferimento alle misure assistenziali rivolte a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implica il coinvolgimento di valori di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà.

La specificità dei connotati invalidanti renderebbe ancora più arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa, inevitabilmente discriminatoria, che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefici intrinsecamente

raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona condizioni minime di vita e di salute. Ove così non fosse, d'altra parte, specifiche provvidenze di carattere assistenziale, inerenti alla sfera di protezione di situazioni di inabilità gravi, verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente temporale, del tutto incompatibili con l'indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni.

STUDIO LEGALE CAROZZA

Napoli, Centro Direzionale ISOLA F10
Caserta, Via Battisti n. 103

www.studiolegalecarozza.it